



## Nuove prestazioni occasionali

### IN SINTESI

Il Decreto Legge n. 50/2017, modificato dalla legge di conversione n. 96/2017, ha introdotto con l'art. 54-bis le nuove "prestazioni occasionali", che sono da considerarsi sostitutive del lavoro accessorio (c.d. voucher).

Con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 l'INPS ha fornito le relative istruzioni operative.

### NEL DETTAGLIO

<b>Definizione</b>	L'utilizzatore acquisisce prestazioni occasionali che vengono svolte dal prestatore nei limiti dei compensi sotto elencati.
<b>Ambito di svolgimento</b>	Esistono due tipi di prestazioni occasionali: <ol style="list-style-type: none"><li>1. "<b>Libretto Famiglia</b>" per persone fisiche</li><li>2. "<b>Contratto di prestazione occasionale</b>" per tutti gli altri utilizzatori</li></ol>
<b>Limiti di compenso e durata</b>	Il compenso non può superare: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>5.000,00 euro netto per prestatore</b></li><li>• <b>5.000,00 euro netto per utilizzatore</b> (inteso come somma complessiva per la totalità dei prestatori occupati)</li><li>• <b>2.500,00 euro netto per prestatore presso il medesimo datore di lavoro</b></li></ul> La durata complessiva delle prestazioni non può superare <b>280 ore in un anno civile</b> .
<b>Pagamento delle prestazioni</b>	L'INPS verserà direttamente sul conto corrente del prestatore (l'IBAN del conto corrente va indicato al momento della registrazione e deve essere intestato al prestatore stesso) l'importo pattuito con l'utilizzatore per la prestazione lavorativa effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.
<b>Sanzioni</b>	Sono previste sanzioni amministrative da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni giorno non comunicato se non viene comunicata preventivamente all'INPS la prestazione lavorativa da effettuarsi.



In caso di mancato rispetto dei limiti indicati (ore lavorative, inosservanza dei limiti prestabiliti per i compensi) il rapporto di collaborazione sarà convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno.

## 1. Libretto Famiglia

<b>Campo di applicazione</b>	Previsto per le <b>persone fisiche</b> , che vogliono avvalersi <b>delle seguenti attività lavorative</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavori domestici</li><li>• Assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con disabilità</li><li>• Insegnamento supplementare privato</li></ul>
<b>Compenso</b>	Il compenso lordo ammonta a 10,00 euro per un'ora di prestazione, il compenso <b>netto</b> per il prestatore equivale a <b>8,00 euro</b> . La differenza tra il compenso lordo e netto copre, per una parte l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e per l'altra parte l'assicurazione pensione presso la gestione separata dell'INPS.
<b>Comunicazione obbligatoria</b>	L'utilizzatore è obbligato a comunicare i dati relativi <b>alla prestazione lavorativa al termine della stessa</b> tramite la piattaforma telematica INPS.
<b>Versamento degli importi</b>	Gli utilizzatori possono versare gli importi destinati al pagamento delle prestazioni occasionali tramite "F24 Elementi Identificativi" (F24 ELIDE) indicando il codice tributo "LIFA".

## 2. Contratto di prestazione occasionale

<b>Campo di applicazione</b>	Previsto per <b>tutti gli altri utilizzatori</b> , i quali: <ul style="list-style-type: none"><li>• sono professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti privati</li><li>• <b>non hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.</b></li></ul>
<b>Divieti</b>	Il ricorso alle prestazioni occasionali è espressamente vietato per:



	<ul style="list-style-type: none"><li>• persone che nei 6 mesi precedenti hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) con lo stesso datore di lavoro;</li><li>• Imprese dell'edilizia e dei settori affini;</li><li>• Per l'esecuzione di appalti di opere o servizi.</li></ul>
<b>Compenso</b>	<p>Il <b>compenso netto ammonta a 9,00 euro</b> per un'ora di prestazione. E' previsto un monte ore minimo giornaliero di 4 ore, e quindi una retribuzione minima pari a 36,00 euro netto, anche in caso che il lavoratore abbia eseguito solamente un'ora di lavoro o comunque meno delle 4 ore minime previste.</p> <p>Il relativo compenso lordo ammonta a 12,38 euro per un'ora di prestazione e il minimo giornaliero per 4 ore di prestazione lavorativa a 49,50 euro. Questi importi lordi corrispondono dunque ai costi per l'azienda.</p>
<b>Comunicazione obbligatoria</b>	<p>Permane l'obbligo del datore di lavoro di inviare una comunicazione contenente i dati della prestazione di lavoro (inizio e fine della prestazione ed il compenso pattuito) <b>almeno 60 minuti prima dell'inizio</b> della stessa, attraverso la piattaforma telematica INPS.</p>
<b>Versamento degli importi</b>	<p>Gli utilizzatori possono versare gli importi destinati al pagamento delle prestazioni occasionali tramite "F24 Elementi Identificativi" (F24 ELIDE) indicando il codice tributo "CLOC".</p>

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano/Brunico, luglio 2017

Cordiali saluti

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber